

## **COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO**

Provincia di Novara

Convenzione attuativa dell'art. 14, comma 2 della Legge Regionale 28 dicembre 2007 n. 28 "Norme sull'istituzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" tra il Comune di Castelletto Sopra Ticino

e L'Ente Gestore della Scuola dell' Infanzia Istituzione Negri –Viganotti- Barberis  
premessso

- che la scuola dell'infanzia risponde al principio del pluralismo istituzionale ed educativo sancito dalla Costituzione;
- che essa svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale;
- che la stessa è:
- scuola dell'infanzia paritaria ai sensi della legge n 62/2000;
- scuola dell'infanzia paritaria gestita da soggetto giuridico senza fini di lucro ex art. 3 Decreto MPI del 21 maggio 2007;
- che la regione Piemonte, con l'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2007 n. 28 "Norme sull'istituzione, il diritto allo studio e alla libera scelta educativa" intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3 -33 e 34 della Costituzione;
- che gli interventi finanziari tendono al conseguimento della parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, funzionanti nel territorio;
- che l'intervento finanziario a favore delle scuole dell'infanzia previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione.

### **TRA**

Il Comune di Castelletto Sopra Ticino,  
avente sede legale a Castelletto Sopra Ticino P.zza F.lli Cervi, 7  
Codice fiscale 00212680037

### **E**

L'Ente Istituzione Negri – Viganotti – Barberis  
avente sede legale a Castelletto Sopra Ticino in Via Caduti Libertà n. 5  
telefono 0331 972365  
Cod Fiscale 80009770035; P. Iva 0141470035

Gestore della scuola per l'Infanzia Negri – Viganotti -Barberis  
con:  
n. 3 (tre) sezioni autorizzate  
n. 3 (tre) insegnanti  
ubicata a Castelletto Sopra Ticino  
Via Caduti Libertà n. 5 tel 0331 972365

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### Articolo 2 – Accoglienza bambini

L'ente gestore della scuola convenzionata, **nel rispetto reciproco**, si impegna ad accogliere, nei limiti della capienza autorizzata, tutti i bambini – in età di ammissione alla scuola dell'infanzia – senza discriminazione di sesso, etnia, cultura o religione, favorendo in particolare l'inserimento di bambini in condizione di svantaggio socio-culturale o disabili in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n. 104/92 "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

### Articolo 3 – Partecipazione delle famiglie

La scuola si impegna a favorire, analogamente a quanto previsto per le scuole dell'infanzia statali, la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola attraverso la costituzione di un organo collegiale, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche.

### Articolo 4 – Contribuzione degli utenti

L'ente gestore si impegna, **nel rispetto delle compatibilità di bilancio dell'istituzione**, nonché degli indirizzi espressi dal Comune, sentita la commissione di cui al successivo articolo 11, ad applicare a carico degli utenti quote differenziate di contribuzione che tengano conto delle condizioni socio-economiche delle famiglie.

### Articolo 5 - Adempimenti della scuola.

L'ente gestore della scuola si impegna:

ad operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, nel rispetto delle normative di settore;

a conformare il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola a quelli stabiliti dalle norme vigenti, a garantire il funzionamento della scuola per almeno 7 (sette) ore giornaliere, salva la facoltà per la stessa di offrire maggiori prestazioni, **comprehensive di aumento orario e di giorni di servizio**;

a uniformarsi alla normativa vigente per quanto riguarda il numero di alunni per sezione;

a garantire locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico-sanitarie.

### Articolo 6 - Personale

Il personale operante nella scuola dell'infanzia dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto. In particolare il personale insegnante dovrà essere provvisto del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.

In caso di personale volontario, anche questo dovrà essere in possesso di idoneo titolo di studio corrispondente alla funzione svolta.

Al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) saranno applicati i contratti collettivi nazionali di categoria.

### **Articolo 7 - Rendicontazione**

L'ente gestore assicura la pubblicità dei propri bilanci **presso la propria sede**

L'ente gestore si impegna a trasmettere al Comune entro il 30 giugno di ogni anno – un rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante, circa l'utilizzazione dei contributi di cui al successivo articolo 10 ed una relazione sull'attività svolta nella quale siano evidenziati:  
numero delle sezioni attivate,  
numero di bambini iscritti a ciascuna sezione,  
numero e qualifica del personale impiegato,  
sistema tariffario impiegato.

### **Articolo 8 - Indicatori di gestione**

Il rendiconto di gestione di cui all'articolo 7 dovrà fare riferimento ai seguenti indicatori economico-finanziari desunti dal bilancio consuntivo:

#### **ENTRATE**

- Contributo di cui all'art.14 L.R. 28/12/2007, n. 28
- Contributo erogato dal Comune nel corso dell'anno di riferimento ai sensi della presente convenzione e di cui all'art. 9 – lettera a
- Rette a carico delle famiglie
- Contributo del Ministero della Pubblica Istruzione

#### **SPESE**

- Oneri per il personale educativo ed ausiliario
- Spese connesse alla convenzione con congregazioni religiose o relative ad altre forme di cooperazione
- Spese generali di funzionamento della scuola
- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
- Spese per attività didattiche

### **Articolo 9 - Adempimenti del Comune**

Il Comune preso atto degli impegni assunti dalle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate per lo svolgimento del loro servizio sociale ed educativo, sostiene le stesse attraverso i seguenti interventi:

- a) eroga alla/e scuole dell'infanzia convenzionate un contributo annuo per le spese di gestione
- b) inoltra alla Regione Piemonte, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa regionale, la domanda di contributo finalizzato al sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate;
- c) trasferisce, in aggiunta al proprio intervento contributivo, i contributi regionali previsti da specifica normativa;
- d) assicura il coordinamento nell'ambito della rete dei servizi per la prima infanzia e con i servizi educativi presenti sul territorio comunale

I contributi di cui alla lettera a) e c) saranno assoggettati alle ritenute – se e in quanto dovute – previste dall’art. 28 del D.P.R. 600/1973 e successive modifiche e integrazioni.

### **Articolo 10 - Contributo comunale**

Il contributo di cui al precedente art. 9 lettera a) – verrà erogato annualmente, in base alla disponibilità di bilancio, al fine di realizzare un trattamento paritario nei confronti degli utenti delle diverse scuole dell’infanzia, nell’importo e secondo le modalità stabilite da apposito atto amministrativo.

L’ente gestore dovrà trasmettere al Comune un dettagliato rendiconto circa l’impiego del contributo stesso.

### **Articolo 11 - Commissione**

E’ istituita una Commissione composta da una rappresentanza del Comune (**il Sindaco o dall’Assessore di riferimento e 2 rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui 1 della minoranza**), una rappresentanza della Scuola (**3 rappresentanti dell’Ente Gestore**) ed una rappresentanza dei genitori (**2 genitori**) con il compito di:

- a) verificare l’applicazione della presente convenzione;
- b) esaminare il rendiconto di cui al precedente art. 7;
- c) esprimere il parere sulla contribuzione da applicare agli utenti cui al precedente art. 4;
- d) sostenere lo sviluppo di rapporti tra le scuole dell’infanzia paritarie e altri tipi di scuole esistenti nel comune.

La Commissione opera a titolo gratuito.

### **Articolo 12 - Validità della Convenzione**

La presente convenzione ha validità di anni 5 (cinque) decorrenti dal 01/01/2019 ed è rinnovabile espressamente con specifico provvedimento deliberativo alla scadenza.

Data.....

Per il Comune  
Il Responsabile dell’Area Cultura, pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Tempo Libero e Turismo

Per l’ente Gestore  
Il Legale Rappresentante